Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 4 gennaio 1928 - Anno VI — Numero 3

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 29.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2413.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, concernente la concessione dell'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa, per privata trattativa e alle condizioni nel decreto stesso stabilite, ai reggenti in carica, che abbiano gestito, con piena soddisfazione dell'Amministrazione e per almeno complessivi cinque anni al 31 dicembre 1926, uffici di vendita dei generi di privativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 30.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2415.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali, aggiungendo all'art. 1 il seguente capoverso:

« Il numero delle legioni territoriali dei carabinieri Reali, di cui alla lettera *c*) del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è stabilito in ventidue. Il Comando di raggruppamento battaglioni e squadroni carabinieri Reali, di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del R. decreto-legge per ultimo ricordato, è soppresso ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 31.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2416.
Conversione in legge del R. decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1923,

n. 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 32.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2417.

Conversione in legge del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 33.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2418.

Conversione in legge del R. decreto 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 34.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2419.

Conversione in legge del R. decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 35.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2420.

Conversione in legge del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 36.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2449.

Autorizzazione al comune di Monteleone di Calabria a mutare la propria denominazione in quella di « Vibo Valentia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Monteleone di Calabria, in esecuzione della deliberazione 23 febbraio 1927 del Consiglio comunale, ha chiesto l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune stesso in « Vibo Valentia »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Catanzaro con deliberazione 16 settembre 1927;

Veduta la lettera 12 agosto 1927, n. 404485, del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monteleone di Calabria è autorizzato a mutare la sua denominazione in « Vibo Valentia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 3. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 37.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2450.

Delimitazione dei confini fra i comuni di Aquila degli Abruzzi e di Pizzoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1927 - Anno V - n. 1564, col quale, fra altro, la frazione San Vittorino è stata distaccata dal comune di Pizzoli ed aggregata a quello di Aquila degli Abruzzi, con riserva di provvedere con successivo decreto all'esatta delimitazione fra i Comuni anzidetti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini fra i comuni di Aquila degli Abruzzi e di Pizzoli sono stabiliti in conformità della pianta topografica vistata in data 13 novembre 1927 - Anno VI - n. 15266, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Aquila.

Tale pianta, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 4. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 38.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2451.

Trasferimento della Sezione per i combustibili dalla Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna all'Istituto di chimica industriale della Regia scuola di ingegneria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1838, che istituisce una Sezione per i combustibili presso la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna;

Ritenuta l'opportunità che la Sezione predetta, allo scopo di svolgere con maggiore larghezza di mezzi gli importanti còmpiti ad essa affidati, sia trasferita presso l'Istituto di chimica industriale della Regia scuola di ingegneria di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Sezione per i combustibili, istituita con il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1838, presso la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna, è trasferita, a decorrere dal 16 ottobre 1927, presso l'Istituto di chimica industriale della Regia scuola di ingegneria di Milano.

Art. 2.

Al decreto Reale 3 settembre 1926, n. 1838, sono apportate le seguenti modificazioni:

1° Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« La Sezione è retta dal direttore dell'Istituto di chimica industriale della Regia scuola di ingegneria di Milano, al

quale, con l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale, potrà essere data facoltà di assumere personale adatto che collabori per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo precedente ».

2° Il secondo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

Tale fondo sarà amministrato a parte da un Consiglio di amministrazione composto del direttore della Sezione che lo presiede e di due componenti il Consiglio di amministrazione della Regia scuola d'ingegneria di Milano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 5. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 39.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2453.

Provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al coordinamento dell'opera che l'Istituto nazionale L.U.C.E. è chiamato a compiere di accordo e per conto delle singole Amministrazioni dello Stato, ai fini della propaganda e della cultura a mezzo della cinematografia e della fotografia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia è alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 2.

Fermo restando, fino alle rispettive scadenze, le nomine degli attuali componenti il Consiglio superiore dell'Istituto nazionale L.U.C.E., di cui all'art. 7 del regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210, sono chiamati a far parte del Consiglio stesso anche:

a) un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

b) un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

c) un rappresentante dei Ministeri militari;

d) un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

e) un rappresentante del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.

Art. 3.

Tutte le attribuzioni deferite dalle precedenti disposizioni in materia al Ministro per gli affari esteri, saranno esercitate dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, saranno emanate le norme per l'esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 6. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 40.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2454.

Proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie seconda), concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi davanti le Corti d'assise;
Vista la legge 19 dicembre 1886, n. 4183 (serie terza);
Visto il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
Visti la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1226, ed il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, riguardante l'istituzione dei podestà e delle Consulte municipali;
Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1769, relativo alle norme per la formazione delle liste dei giurati nel territorio del Governatorato di Roma ed in quello dei Comuni retti da podestà;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per altri due mesi alla proroga del termine di validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora al 1° gennaio 1928 le liste dei giurati per l'anno 1928 non siano formate o non possano ancora servire, continueranno a rimanere in vigore fino a tutto il mese di febbraio 1928 le liste dell'anno 1926, la cui validità fu prorogata a tutto il mese di dicembre 1927 con il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1928 - Anno VI
***Atti del Governo, registro 268, foglio 7.* — SIROVICH.**

Numero di pubblicazione 41.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1927, n. 2458.

Diminuzioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 453 e 504, e 19 maggio 1927, n. 774;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1927-28 sono apportate le diminuzioni di stanziamenti indicate nell'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto, che avrà vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato **al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1928 - Anno VI
***Atti del Governo, registro 268, foglio 10.* — SIROVICH.**

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In diminuzione:

Cap. n. 95 — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, ecc.	L. 16,000,000
Cap. n. 99 — Opere idrauliche (Italia Settentrionale)	» 15,000,000
Cap. n. 116 — Opere di bonificazione (Italia Centrale)	» 22,000,000
Cap. n. 118 — Edifici pubblici governativi (Italia Centrale)	» 30,000,000
Cap. n. 129 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia	» 51,000,000
Cap. n. 133 — Acquedotto pugliese, ecc.	» 19,000,000
Cap. n. 142 — Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche, ecc.	» 73,000,000
Cap. n. 148 — Spese per la costruzione di strade ferrate, ecc.	» 74,000,000
Totale	L. 300,000,000

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Cap. n. 59 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	L. 100,000,000

MINISTERO DELLA MARINA.

In diminuzione:

Cap. n. 83 — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	L. 50,000,000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In diminuzione:

Cap. n. 28 — Spese per le scuole militari di pilotaggio, ecc.	L. 15,000,000
Cap. n. 30 — Costruzione, riparazione e trasformazione di aeromobili, ecc.	» 35,000,000
Totale	L. 50,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 42.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1927, n. 2455.

Passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento in servizio nelle Colonie, attraverso le scuole di reclutamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito, e successive modifiche;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle disposizioni in detto decreto-legge contenute, intese a favorire il reclutamento in servizio permanente di ottimi ed esperti elementi che hanno già compiuto, in modo lodevole, servizio da ufficiale nelle Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai corsi speciali di cui al n. 2, art. 2 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, possono anche essere ammessi, con dispensa da ogni esame, in base a modalità che saranno fissate con disposizioni ministeriali, ed a cominciare dall'anno scolastico 1927-1928, subalterni di complemento in servizio militare nelle Colonie, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non abbiano superato il 32° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione;

b) abbiano compiuto, al 15 ottobre dell'anno in cui ha luogo, l'ammissione, almeno tre anni di servizio complessivamente da ufficiale e da sottufficiale, di cui almeno due anni nelle Colonie con il grado di ufficiale;

c) abbiano riportato, negli ultimi due anni di servizio nelle Colonie in qualità di ufficiale, la classifica di ottimo o buono con tre;

d) siano giudicati, dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merito all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi speciali, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per le eventuali benemerenze di guerra.

Art. 2.

All'atto dell'ammissione al corso speciale, gli ufficiali di cui al precedente articolo, dichiarati idonei, dovranno rinunciare al grado, assumendo, a tutti gli effetti, la qualità di sergenti col trattamento per essi previsto, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino per qualunque motivo di appartenere al corso speciale.

Art. 3.

Il numero dei posti che saranno messi a concorso per gli aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente di cui al presente decreto, sarà computato nelle aliquote riservate alla categoria dei sottufficiali a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144.

La nomina a sottotenente in servizio permanente verrà effettuata con la osservanza delle norme sancite col R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 9. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 43.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2459.

Costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata la necessità assoluta ed urgente di ovviare alla crisi che da qualche tempo sta attraversando l'industria ed il commercio del marmo greggio e segato prodotto nelle circoscrizioni dei comuni di Carrara e di Fivizzano, con ripercussione notevole nei costi di produzione e nei prezzi di vendita e quindi con dannosi riflessi nei riguardi sopratutto della nostra esportazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano, per la vendita all'interno ed all'estero del prodotto suddetto.

Il Consorzio ha personalità giuridica e sede in Carrara.

Art. 2.

Lo statuto ed il regolamento contenenti le norme e le modalità per il funzionamento del Consorzio saranno approvati con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 3.

Il Consorzio è autorizzato ad apporre sul marmo destinato alla vendita un marchio riproducente lo stemma del comune di Carrara.

Art. 4.

Alla formulazione dello statuto e del regolamento nonchè alla temporanea amministrazione del Consorzio provvederà

un Regio commissario da nominarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Il Commissario rimarrà in carica per tre mesi dalla data del decreto di nomina. Su proposta dello stesso Ministro, i poteri del Commissario potranno essere prorogati di un trimestre.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 11. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 44.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2452.

Determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo dall'art. 14, 1° comma, del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I componenti il Consiglio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri; e non possono essere rimossi nè sospesi dal loro ufficio se non con le stesse norme che si seguono per la nomina.

Il segretario è nominato con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

I consiglieri di cui ai nn. 3 e 6 dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Quelli di cui al n. 7 durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati: però, dopo il primo triennio, si rinnovano per metà mediante sorteggio. Quando la nomina sia avvenuta ad anno incominciato la decorrenza ne è prorogata al 1° gennaio dell'anno successivo.

I consiglieri di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo continueranno a disimpegnare le mansioni del loro ufficio.

Art. 3.

La carica di consigliere di amministrazione non può essere conferita a chi sia proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante e consulente, socio, o comunque interessato in ditte o società private che siano od entrino in rapporti di affari con l'Amministrazione.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola almeno una volta alla settimana.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno 5 membri oltre quella del presidente e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diventano esecutorie soltanto dopo l'approvazione del Ministro per le finanze, salvo, per alcuni provvedimenti, le approvazioni eventualmente necessarie a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione deve essere sentito nelle seguenti materie:

1° progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione;

2° istituzione, soppressione o cambiamento di sede di opifici, uffici, magazzini ed agenzie per l'acquisto di materie prime o sussidiarie;

3° provvedimenti riguardanti le tariffe di vendita dei tabacchi, dei sali, e del chinino di Stato sia nel Regno che per la esportazione e per le provviste di bordo;

4° determinazione del contingente di coltivazione di tabacchi sia per le manifatture dello Stato che per l'esportazione;

5° modalità per la esportazione dei prodotti e per la vendita all'estero dei tabacchi greggi ed avanzi di lavorazione;

6° progetti per nuove costruzioni, per miglioramento di immobili, per impianti e lavori quando l'importo superi le L. 50,000;

7° acquisto di immobili da destinarsi ad uso dell'Amministrazione, vendita e permuta di immobili in uso di essa;

8° preventivi di fabbricazione e di acquisto di materie prime;

9° progetto di bilancio preventivo, proposte di variazione nel corso dell'esercizio; conto consuntivo;

10° prelevamenti dal fondo di riserva;

11° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata il cui importo superi le L. 100,000 e relative variazioni, e contratti a trattativa privata il cui importo superi le lire 50,000;

12° servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le lire 30,000;

13° istituzione di liti attive quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 50,000;

14° transazioni di vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di lire 20,000, e condono di penalità contrattuali;

15° piante organiche del personale impiegati e relative modificazioni, norme riguardanti il reclutamento ed il trattamento del personale;

16° promozioni nel personale impiegati, ammissione di funzionari di altri ruoli in quelli speciali dell'Amministra-

zione autonoma nei casi previsti, trasferimenti di impiegati da un ruolo all'altro;

17° norme per la concessione di sussidi e premi di operosità e di rendimento al personale;

18° regolamenti riguardanti gli operai in servizio presso le aziende monopolizzate ed il trattamento economico dei medesimi sia per i lavori a giornata che per quelli a cottimo;

19° tutti gli altri argomenti riguardanti l'Amministrazione che, a richiesta del Ministro o per iniziativa del direttore generale, siano deferiti all'esame del Consiglio stesso.

Art. 6.

Per lo studio delle questioni di particolare importanza il Consiglio può nominare, nel suo seno, particolari commissioni, le quali riferiscono al Consiglio le conclusioni cui sono pervenute.

Art. 7.

Il direttore generale ha l'alta direzione di tutti i servizi delle aziende gestite dall'Amministrazione autonoma.

Spetta al direttore generale:

1° ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

2° autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione;

3° approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo non superi le L. 100,000 e quelli a trattativa privata, quando l'importo non superi le L. 50,000;

4° approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le L. 30,000;

5° autorizzare le liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 50,000;

6° autorizzare transazioni di vertenze quando ciò, cui l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di L. 20,000;

7° approvare le norme e le tariffe per la esecuzione dei lavori a cottimo entro i limiti consentiti dai regolamenti di cui al n. 18 dell'art. 5;

8° concedere sussidi e premi di operosità e rendimento al personale secondo le norme approvate dal Consiglio di amministrazione;

9° approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 50,000;

10° prendere i provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità, regolarità e sicurezza del servizio, salvo, ove occorra ai sensi del precedente art. 5, la successiva ratifica del Consiglio di amministrazione;

11° ordinare quanto altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, presenta al Ministro per le finanze:

1° il progetto di previsione del bilancio ed il conto consuntivo;

2° le proposte di maggiori assegnazioni al bilancio e quelle di prelevamento dal fondo di riserva;

3° il bilancio industriale di ciascuna delle aziende esercitate corredato da una relazione nella quale è data ragione dei fatti più rilevanti avvenuti, dei proventi e delle spese e delle modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscono di apportare ai vari servizi.

Il direttore generale presenta inoltre al Ministro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Sul conforme parere del Consiglio di amministrazione, potrà il direttore generale deferire alcune delle sue facoltà a funzionari dipendenti.

Art. 10.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è soggetta alle disposizioni della legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non sia modificata dalle disposizioni del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e dalle norme per la sua attuazione o da altri provvedimenti legislativi.

Art. 11.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, può stipulare a trattativa privata contratti per opere e forniture, quando per l'assoluta urgenza di provvedere alla sicurezza e regolarità del servizio non sia consentito l'indugio dei pubblici incanti o della licitazione privata, o quando un evidente interesse delle aziende industriali consigli di seguire i sistemi della trattativa privata.

Art. 12.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, oltre ai còmpiti ad essa assegnati dalle leggi sulle privative e da altre leggi speciali, ha facoltà, sentito il proprio Consiglio di amministrazione nei casi previsti dal precedente art. 5:

1° di eseguire direttamente, in qualunque parte del Regno, la coltura del tabacco per l'approvvigionamento delle proprie manifatture, nonchè fabbricazioni direttamente sussidiarie dell'industria dei sali e dei tabacchi;

2° di acquistare direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri tabacchi, sali e chinino (in scorza o in sali);

3° di eseguire direttamente le vendite per l'esportazione (comprese le provviste di bordo) dei generi di monopolio, sia allo stato greggio che semi-lavorato o lavorato, sui mercati esteri, a mezzo di funzionari od agenti a ciò delegati.

Art. 13.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato provvede direttamente all'acquisto degli immobili occorrenti per i propri servizi industriali e commerciali ed alla costruzione, manutenzione e gestione dei fabbricati adibiti o da adibirsi ai servizi medesimi.

Art. 14.

I progetti dei lavori di cui al precedente art. 13 da eseguirsi tanto in economia quanto per appalto sono normalmente compilati dagli ingegneri dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e vengono approvati dal direttore generale fino all'importo di L. 50,000 e, per importi superiori, dal Ministro per le finanze su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

E' inoltre necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando si tratti di progetti di importo superiore a L. 500,000, o di progetti parziali per un'opera la di cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 500,000 salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

La facoltà e le attribuzioni demandate in materia di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'Amministrazione

dei lavori pubblici ed agli organi da essa dipendenti sono deferite all'Amministrazione dei monopoli di Stato per i lavori eseguiti nell'interesse di questa, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 15.

E' in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sentito il proprio Consiglio di amministrazione ed il Provveditorato generale dello Stato, di procedere ad alienazione e permuta di immobili patrimoniali assegnati ad uso dei propri stabilimenti, magazzini ed uffici.

Il prodotto di tali vendite potrà essere portato, mediante decreto del Ministro per le finanze, in aumento della dotazione dell'apposito articolo del bilancio speciale della Amministrazione autonoma, col quale si provvede per l'acquisto di immobili e per nuove costruzioni o miglioramenti di fabbricati esistenti.

Art. 16.

L'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di eseguire in economia lavori, servizi o forniture delle aziende dipendenti sempre che l'importo complessivo di essi non superi le L. 500,000.

Art. 17.

In deroga alle disposizioni contenute nei Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 94, e 11 giugno 1925, n. 882, l'Amministrazione dei monopoli di Stato provvede direttamente all'acquisto di tutti gli articoli e materiali diversi occorrenti ai propri servizi, ad ogni spesa inerente al funzionamento dei servizi medesimi, nonchè alla alienazione dei materiali fuori uso.

Art. 18.

L'Amministrazione dei monopoli provvederà alla formazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili ad essa affidati.

L'inventario sarà tenuto successivamente al corrente con le variazioni derivanti al patrimonio per effetto della gestione.

Il conto patrimoniale sarà presentato al Parlamento, in allegato al conto patrimoniale dello Stato, a cominciare dall'esercizio finanziario 1928-1929.

Art. 19.

Il bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, è diviso in parte ordinaria ed in parte straordinaria. La parte ordinaria comprende le entrate e le spese di carattere normale dipendenti dall'esercizio delle aziende. Nella parte straordinaria sono inscritte le entrate destinate allo sviluppo ed al miglioramento degli impianti e le spese corrispondenti, nonchè ogni altra entrata o spesa che abbia effetto sulla consistenza patrimoniale o che comunque non dipenda dall'esercizio.

Art. 20.

La data di attuazione del presente decreto sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze in conformità all'articolo 15 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 8. — SIROVICH.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 ottobre 1927.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Grosseto.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 27 ottobre 1927, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Grosseto.

MAESTA',

L'Amministrazione provinciale di Grosseto, ridotta, per effetto di successive dimissioni, a soli quattro consiglieri, trovasi nella impossibilità di poter funzionare, sicchè il prefetto, per assicurare la continuità dei servizi, ha dovuto affidare ad un commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè appare opportuno che tale forma di gestione provvisoria, resa necessaria da circostanze contingenti, non sia ulteriormente prorogata, si rende indispensabile, anche per una più conveniente tutela degli interessi dell'Ente, procedere allo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Grosseto è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati, oltre al vice prefetto, presidente, i signori:

rag. cav. Aldo Scaramucci, podestà di Grosseto;
cav. Tullio Gaggioli, podestà di Follonica;
comm. Alfredo Danesi, podestà di Orbetello;
avv. Gino Fabbri, podestà di Arcidosso;
dott. Belisario Golini;
sig. Pericle Rosatelli.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1927.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Oulu (Uleaborg).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Oulu (Uleaborg) alla dipendenza del Regio consolato in Helsingfors.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1927.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Wasa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Wasa alla dipendenza del Regio consolato in Helsingfors.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 11 dicembre 1926, presentata dal signor Maier Denardi Alfredo Alberto, per la riduzione del suo cognome in quello di « Denardi »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Maier-Denardi Alfredo Alberto, figlio illegittimo di Maier Luigia, nato a Maia Bassa il 29 marzo 1920, è ridotto nella forma italiana di « Denardi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Valfloriana, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 15 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il prefetto*: GHIDOLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 6 maggio 1927 presentata dal signor Merz Cristoforo, per la riduzione del suo cognome in quello di « Merzi »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Merz Cristoforo, figlio di Giovanni e della fu Faes Francesca, nato a Cognola il 9 maggio 1860, è ridotto nella forma italiana di « Merzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Trento, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il prefetto*: GHIDOLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Michäli fu Giuseppe, nato a Trieste il 12 ottobre 1862 e residente a Trieste, via G. Vasari, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Michali è ridotto in « Micali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Michali nata Mahoritsch di Rodolfo, nata il 26 giugno 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Valeria Michali di Giuseppe, nata a Trieste il 17 agosto 1893, e residente a Trieste, via G. Vasari, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Valeria Michali è ridotto in « Micali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Paola Michali di Giuseppe, nata a Trieste il 16 agosto 1901 e residente a Trieste, via G. Vasari, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micali »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Paola Michali è ridotto in « Micali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pavletic fu Antonio, nato a Gabria (Gorizia) il 17 aprile 1880 e residente a Trieste, via Pietro Nobile, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoletti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Pavletic è ridotto in « Paoletti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vita Pavletic nata Makovec fu Francesco, nata il 27 maggio 1883, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 18 gennaio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Michellitsch di Francesco, nata a Trieste il 22 ottobre 1904 e residente a Trieste, piazza Leonardo da Vinci 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Michelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Michellitsch è ridotto in « Michelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 2 gennaio 1928 (VI), n. 4633, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1927, n. 295, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 31 dicembre 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293, contenente disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno dell'età loro.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione dello statuto del Consorzio di manutenzione della bonifica padana (Rovigo).

Con decreto n. 9243 del 2 gennaio 1928 (VI) il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche agli articoli 25 e 39 dello statuto del Consorzio di manutenzione della bonifica padana (Rovigo) deliberate dall'assemblea generale degli interessati il 16 ottobre 1927 (V). Tali modifiche consistono nel trasferimento dalla residenza del Consorzio a quella municipale della sede della sezione elettorale di Sienta, dalla residenza municipale a quella del Consorzio della sede della sezione elettorale di Ficarolo, e da Ficarolo a Rovigo, presso l'ufficio consorziale, della sede del Consiglio dei delegati.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Richiesta di trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Masseria Cianciulli », « Martusciello », « S. Teodoro o Recapito », « Varcaturo o Parco delle Canne », « Parco Vasca » e « Varcaturiello » siti in territorio dei comuni di Pozzuoli e di Giugliano (Napoli).

ECC.MO COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con sede presso la Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti;

In esecuzione della propria deliberazione del 13 luglio 1927 n. 799;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, e gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Chiede

che codesto Ecc.mo Collegio voglia, con apposita decisione, riconoscere e dichiarare che i fondi rustici qui appresso indicati, perchè soggetti ad obbligo di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14 del su citato regolamento legislativo per essere trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti:

1° « Masseria Cianciulli », in territorio di Giugliano (Napoli), riportato in catasto dello stesso Comune in testa a Cianciulli Maria Dorotea di Edoardo, maritata Colonna, all'art. 320, foglio 72, part. 6, 10, 15, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 38; foglio 83, part. 6, 10, 13, 18, 19, 20, 29, per l'estensione di ettari 267.81.71.

Nel vecchio catasto, ora non più in vigore, l'intera masseria era riportata sin dall'anno 1896 all'art. 5642 in testa a Cianciulli Maria Dorotea, sez. *F*, n. 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88; sez. *D*, n. 83, 84 e sez. *G*, n. 97, 98, 100, 101, per la complessiva estensione di moggia 622 e passi 575.

Detto fondo confina: a nord, con la strada comunale « Staffetta » da « Patria » alla contrada « Baggiano » e con proprietà Martino, raffigurata nelle particelle 24, 44, 45, 46 del foglio 72 della mappa di Giugliano; a sud ed ovest, con la tenuta di Licola e Varcaturo dell'Opera nazionale per i combattenti per un tratto lungo oltre quattro chilometri, e con la proprietà Tagliatela-Scafati, raffigurata nella particella 5 del foglio 72 della mappa di Giugliano; ad est con l'alveo nuovo dei Camaldoli per breve tratto, con proprietà Micillo già Caracciolo, con proprietà Bianchi e con la strada provinciale Licola e Madonna di Pantano.

2° Fondo « Martusciello », in territorio di Pozzuoli (Napoli), riportato nel catasto dello stesso Comune all'art. 2084, in testa a Taglialatela-Scafati Antonietta fu Francesco, vedova De Martino, foglio 7, part. 26, 27, 30, 38, 17, per la estensione di ettari 38.21.18.

Detto fondo confina: a nord con la tenuta di Licola dell'Opera nazionale per i combattenti; a sud con proprietà Poerio; ad est con la strada detta via Vecchia di Licola o Palombaro, e con le proprietà Sardo Raffaella fu Francesco, maritata Moretti, Sardo Carmela fu Francesco, maritata Grisorio, Guarino Amalia e Anna, e Rispo Vincenzo e Antonio fu Marcantonio; ad ovest con la tenuta di Licola dell'Opera nazionale per i combattenti.

3° Fondo « S. Teodoro o Recapito » in territorio di Giugliano (Napoli), riportato nel catasto del Comune stesso all'art. 235, in testa a Caracciolo Teresa, duchessa di S. Teodoro e S. Arpino, fu Luigi, maritata principe Colonna, foglio 83, part. 26 e 30, per l'estensione di ettari 14.53.94; ed all'art. 1070 in testa a provincia di Napoli, foglio 83, part. 3 e 34, per la estensione di ettari 0.76.07.

Detto fondo confina: a nord col fondo « Campanariello », di S. E. l'on. Leonardo Bianchi; a nord-ovest con proprietà Cianciulli e per breve tratto coll'alveo dei Camaldoli e la tenuta di Licola dell'Opera nazionale per i combattenti; ad est con la strada provinciale Licola-Madonna di Pantano.

4° Fondo « Varcaturo o Parco delle Canne », in territorio di Giugliano (Napoli), riportato nel catasto del comune stesso all'art. 439, in testa a D'Antona Pasqua fu Luigi, vedova D'Antona, ed a D'Antona Rosina maritata Lordi, Concettina maritata Palumbo, Gaetano, Adelina, Francesca ed Antonino, fratelli e sorelle, fu Rosario, al foglio 72, part. 2, 3, 8, per l'estensione di ettari 10.31.70. Nel vecchio catasto, ora non più in vigore, la proprietà era ripor-

tata all'art. 7068, sez. *E*, n. 3, per moggia 26, in testa a D'Antona Pasqua fu Luigi e D'Antona Gaetano, Rosa, Concettina, Adele, Antonino e Francesco fu Rosario.

Detto fondo confina: a nord con la strada comunale « Staffetta »; a sud con la tenuta Licola-Varcaturo dell'Opera nazionale per i combattenti; ad est con proprietà Taglialatela-Scafati e tenuta dell'Opera nazionale per i combattenti; ad ovest con la particella 1 del mappale 72 di Giugliano.

5° Fondo « Parco Vasca », in territorio di Giugliano (Napoli), riportato in catasto dello stesso Comune all'art. 235, in testa a Caracciolo Teresa, duchessa di S. Teodoro e S. Arpino, fu Luigi, maritata principe Colonna, al foglio 83, part. 23 e 25, per l'estensione di ettari 9.76.41.

Nel vecchio catasto, ora non più in vigore, la proprietà era riportata sin dal 1889 all'art. 5037, intestata alla stessa ditta, sez. *D*, n. 114.

Detto fondo confina: a nord con la provinciale Montenuovo-Licola-Patria; a sud con la tenuta di Licola dell'Opera nazionale per i combattenti; ad est con la citata provinciale Montenuovo-Licola-Patria; ad ovest con la tenuta di Licola dell'Opera nazionale per i combattenti.

6° Fondo « Varcaturiello », in territorio di Giugliano (Napoli), riportata nel catasto del Comune stesso alla partita n. 2957, in testa a Taglialatela-Scafati Giuseppe fu Francesco, usufruttuario, e figlio Francesco e nascituri dei coniugi Taglialatela-Scafati e De Martino, proprietari, al foglio 72, part. 5, per l'estensione di ettari 4.98.25.

Nel vecchio catasto, ora non più in vigore, la proprietà era riportata all'art. 4637, sez. *F*, n. 103, per moggia 40, in testa a Taglialatela-Scafati Giovanni fu Francesco.

Detto fondo confina: a nord con la strada comunale « Staffetta »; a sud con la tenuta Licola-Varcaturo dell'Opera nazionale per i combattenti e per breve tratto con proprietà D'Antona; ad est con proprietà Cianciulli; ad ovest con proprietà D'Antona.

Quale indennità da corrispondersi ai rispettivi aventi diritto, l'Opera nazionale per i combattenti offre:

1° per la « Masseria Cianciulli » la somma di L. 1,400,000;
2° per il « Fondo Martusciello » la somma di L. 180,000;
3° per il fondo « S. Teodoro o Recapito » la somma di lire 140,000;
4° per il fondo « Parco delle Canne » la somma di L. 45,000;
5° per il fondo « Parco Vasca » la somma di L. 95,000;
6° per il fondo « Varcaturiello » la somma di L. 20,000.

Roma, luglio 1927 - Anno V.

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
On. ANGELO MANARESI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Lupara e di San Giacomo degli Schiavoni, in provincia di Campobasso, con decreti 28 dicembre 1927 (VI) sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2808 — Data della ricevuta: 2 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Galleano Maria di Andrea — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 122.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X — Data della ricevuta: 10 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione della ricevuta: Santi De Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 2506 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 3 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.50	Belgrado	33.45
Svizzera	365.27	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.382	Albania (Franco oro)	368.25
Olanda	7.66	Norvegia	5.09
Spagna	325.44	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.65	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.517	Polonia (Sloty)	212 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.07
Praga	56.15	Rendita 3,50 %	73 —
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.30	Rendita 3 % lordo	42 —
Peso argentino Carta	8.05	Consolidato 5 %	82.325
New York	18.923	Littorio 5 %	81.80
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie 3,50 %	72.725
Oro	365.12		

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento
di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 13 — Numero del certificato provvisorio: 15031 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Udine — Intestazione del certificato provvisorio: Graziutti Ferdinando fu Giuseppe, dom. in Ceseriis (Udine) — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio: 1912 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cremona — Intestazione del

certificato provvisorio: Giudice Lydia di Delfino, dom. in Cremona (S. Sebastiano n. 60) — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 1911 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cremona — Intestazione del certificato provvisorio Giudice Elda di Delfino, dom. in Cremona (S. Sebastiano n. 60) — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 1908 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cremona — Intestazione del certificato provvisorio: Giudice Delfino fu Giuseppe, dom. in Cremona (S. Sebastiano n. 60) — Capitale del certificato provvisorio: L. 20,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio: 1910 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cremona — Intestazione del certificato provvisorio: Rosina Giudice Rapuzzi fu Luigi, dom. in Cremona (S. Sebastiano n. 60) — Capitale del certificato provvisorio: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 45973 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Torino — Intestazione del certificato provvisorio: Moiso Giacinto Michele fu Federico dom. in Torino, via Padova n. 33 — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 8134 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 21 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Caserta — Intestazione del certificato provvisorio: Lombardi Gerardo fu Francesco, dom. a Formia (Roma) — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 35 — Numero del certificato provvisorio: 9919 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Palermo — Intestazione del certificato provvisorio: Rallo Francesco fu Giuseppe, dom. in Palermo, via Vincenzo di Pavia n. 4 — Capitale del certificato provvisorio: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 13546 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Udine — Intestazione del certificato provvisorio: Zaina Renato fu Vincenzo, dom. in Palmanova — Capitale del certificato provvisorio: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 25486 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 21 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Udine — Intestazione del certificato provvisorio: Ditta Angeli Pietro di Palmanova — Capitale del certificato provvisorio: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 45 — Numero del certificato provvisorio: 16631 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 24 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Trento — Intestazione del certificato provvisorio: Kuppelwieser Giuseppe di S. Pancrazio di Ultimo (Trento) — Capitale del certificato provvisorio: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 13085 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 24 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cuneo — Intestazione del certificato provvisorio: Nicolino Pietro fu Giovanni, dom. a Rossana — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 596 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Biella — Intestazione del certificato provvisorio: Rivetti Giorgio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, residente in Biella — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 369 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Forlì — Intestazione del certificato provvisorio: Bonaguri Alvaro fu Emilio, dom. in Forlì, via Cantoni n. 16 — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 6216 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Aquila — Intestazione del certificato provvisorio: Gentile Vincenzo di Enrico, notaio, dom. e residente in Castel Vecchio Subequo — Capitale del certificato provvisorio: L. 11,400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 16255 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 2 febbraio 1927 — Ufficio che ha messo il certificato provvisorio: Siena — Intestazione del certificato provvisorio: Martinelli Pietro di Andrea, dom. a Chiusi — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 3203 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio. 10 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Catania — Intestazione del certificato provvisorio: Giammona Mario Alfredo fu Giovanni, dom. in Aci-Trezza (Catania) — Capitale del certificato provvisorio: L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 2619 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisiorio: Barletta — Intestazione del certificato provvisorio: Vernice Isabella di Sergio, dom. a Corato, in via Capoccia da Roma n. 64 — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 63 — Numero del certificato provvisorio: 5702 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 13 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Palermo — Intestazione del certificato provvisorio: Lo Porto Salvatore di Giovanni, dom. in Alimena — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 1229 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Civitavecchia — Intestazione del certificato provvisorio: Burchi Nazzareno fu Filippo, domicil. a Civitavecchia — Capitale del certificato provvisorio: L. 22,800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 1793 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 3 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Belluno — Intestazione del certificato provvisorio: Latteria Sociale Cooperativa di Ronchena di Lentiai (Belluno) — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 35327 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 27 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Padova — Intestazione del certificato provvisorio: Biasiolo Pietro — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 21331 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Paolo Anaclerio fu Nicola, dom. a Roma, via Girgenti n. 12 — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 61598 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 giugno 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Società Anonima Idroelettrica di Cerro al Lambro (Milano) — Capitale del certificato provvisorio: L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 (1927-1928) — Numero del certificato provvisorio: 12310 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 8 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Napoli — Intestazione del certificato provvisorio: Scalfati Luigi fu Francesco, dom. in Ischia (Napoli) — Capitale del certificato provvisorio: L. 8000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 (1926-1927) — Numero del certificato provvisorio: 10 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Catania — Intestazione del certificato provvisorio: Tesoriere comunale di Catania — Capitale del certificato provvisorio: L. 230,700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 883 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio

che ha emesso il certificato provvisorio: Avellino — Intestazione del certificato provvisorio: D'Elia Emilia — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 829 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Avellino — Intestazione del certificato provvisorio: Marenga Antonio fu Giuseppe — Capitale del certificato provvisorio: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 7116 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Loreto Nicola — Capitale del certificato provvisorio: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 4920 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Varese — Intestazione del certificato provvisorio: Mazzetta Leonardo — Capitale del certificato provvisorio: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 210 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 10 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Vercelli — Intestazione del certificato provvisorio: Beltramo Alfredo fu Rocco residente in Vercelli, via Cavour n. 4 — Capitale del certificato provvisorio: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 5716 — Consolidato: 5 per cento — Data di emessione del certificato provvisiorio: 1° febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Vercelli — Intestazione del certificato provvisorio: Beltramo Alfredo fu Rocco, residente in Vercelli, via Cavour n. 4 — Capitale del certificato provvisorio: L. 400.

Roma, 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 7 — Numero del certificato provvisorio: 2124 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Trieste — Intestazione del certificato provvisorio: Carlo Novotny fu Rodolfo — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 3338 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Novara — Intestazione del certificato provvisorio: Giudice Giuseppe fu Biagio, domic. in Arona, via Roma n. 15 — Capitale del certificato provvisorio: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 3337 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Novara — Intestazione del certificato provvisorio: Guenno Celestina fu Giuseppe, coniugata Giudice, domic. in Arona, via Roma n. 15 — Capitale del certificato provvisorio: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 34 — Numero del certificato provvisorio: 591 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 2 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Ravenna — Intestazione del certificato provvisorio: Coratolo Luigi di Vincenzo, impiegato postale in Ravenna — Capitale del certificato provvisorio: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 44193 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Foglia Carlo-Enrico di Bartolomeo, dom. in Borgosesia — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Roma, 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale e batteriologia agraria nel Regio istituto superiore agrario di Pisa.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 di riparto dei posti del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135;
Considerato che successivamente alla chiusura dell'anno accademico 1925-26, si è reso vacante un posto di assistente presso l'Istituto anzidetto, e che il Ministero delle finanze ha autorizzato di coprire, dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale e batteriologia agraria nel Regio istituto superiore agrario di Pisa (grado 11°, gruppo *A*, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato).

Il concorso è per esame; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. L'esame consisterà in una prova pratica e nella relativa discussione orale.

Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie e quelli in scienze naturali purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 31 gennaio 1928, la domanda in carta legale al direttore dell'Istituto, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti ex combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato penale;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali e tabella dei voti riportati negli esami di profitto;
i) eventuali altri titoli e pubblicazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati colle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) i concorrenti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal professore di patologia vegetale e batteriologia agraria del Regio istituto superiore agrario di Pisa, fra una terna di idonei proposti in ordine alfabetico dalla Commissione giudicatrice.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Pisa, 13 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore: RAVENNA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.